

Traduzione¹

Convenzione n. 27 concernente l'indicazione del peso sui grossi colli trasportati per battello

Adottata a Ginevra il 21 giugno 1929²

Approvata dall'Assemblea federale il 27 marzo 1934³

Ratificazione depositata dalla Svizzera l'8 novembre 1934⁴

Entrata in vigore per la Svizzera l'8 novembre 1935

(Stato 2 settembre 2010)

La conferenza generale dell'Organizzazione internazionale del Lavoro,

convocata a Ginevra dal Consiglio d'amministrazione dell'Ufficio internazionale del Lavoro, e riunitavisi il 30 maggio 1929 nella sua dodicesima sessione,

dopo aver risolto d'adottare diverse proposte relative all'indicazione del peso sui grossi colli trasportati per battello, questione compresa nel primo punto dell'ordine del giorno della sessione, e

dopo aver risolto che queste proposte assumerebbero la forma di Convenzione internazionale,

adotta, oggi ventun giugno millenovecentoventinove, la Convenzione seguente, che sarà denominata Convenzione su l'indicazione del peso sui colli trasportati per battello, 1929, e che dovrà essere ratificata dai membri dell'Organizzazione internazionale del Lavoro conformemente alle disposizioni della Costituzione internazionale del Lavoro:

CS 14 82; FF 1933 II 758 ediz. franc. 1933 II 746 ediz. ted.

¹ Il testo originale francese è pubblicato sotto lo stesso numero nell'edizione francese della presente Raccolta.

² La Conv. è stata adottata nella dodicesima sessione della Conferenza generale dell'Organizzazione internazionale del Lavoro e firmata dal Presidente di questa sessione e dal Direttore generale dell'Ufficio internazionale del Lavoro. I singoli Stati sono divenuti parte di questa Conv. solo con il deposito del rispettivo strumento di ratificazione (art. 3).

In seguito allo scioglimento della Società delle Nazioni e all'emendamento della Costituzione dell'Organizzazione internazionale del Lavoro, sono divenute necessarie alcune modificazioni alla presente Conv. allo scopo di garantire l'esercizio delle funzioni di cancelleria affidate in precedenza al Segretario generale della Società delle Nazioni. Nel presente testo si è tenuto conto di queste modificazioni, introdotte dalla Conv. 9 ottobre 1946 (RS 0.822.719.0).

³ RU 50 1285

⁴ Conformemente al DF d'approvazione, il Consiglio federale ha depositato lo strumento di ratificazione solo dopo l'entrata in vigore della LF 28 mar. 1934 concernente l'indicazione del peso sui grossi colli destinati ad essere trasportati per battello (CS 8, pag. 368).

Art. 1

1. Ogni collo od oggetto pesante mille chilogrammi (una tonnellata metrica) o più di peso lordo, consegnato entro i confini del territorio di qualsiasi Membro che ratifichi la presente Convenzione e destinato ad essere trasportato per mare o per via navigabile interna, dovrà, prima di essere imbarcato, recare l'indicazione del suo peso, segnata all'esterno in modo chiaro e durevole.
2. La legislazione nazionale potrà, nei casi eccezionali in cui è difficile determinare il peso esatto, permettere l'indicazione del peso approssimativo.⁵
3. L'obbligo di vegliare all'osservanza di questa disposizione non incomberà se non al Governo del paese d'onde è spedito il collo o l'oggetto, restando escluso il Governo di qualsiasi altro paese che questo collo potrà attraversare per giungere a destinazione.
4. Spetterà alle legislazioni nazionali decidere se l'obbligo d'indicare il peso nel modo suddetto debba incombere allo speditore o ad altri.⁶

Art. 2

Le ratificazioni ufficiali della presente Convenzione nelle condizioni stabilite dalla Costituzione dell'Organizzazione internazionale del Lavoro saranno comunicate al Direttore generale dell'Ufficio internazionale del Lavoro e registrate da lui.

Art. 3

1. La presente Convenzione non vincolerà se non quei Membri dell'Organizzazione internazionale del Lavoro, la ratificazione dei quali sarà stata registrata all'Ufficio internazionale del Lavoro.
2. Essa entrerà in vigore dodici mesi dopo che le ratificazioni di due Membri saranno state registrate dal Direttore generale.
3. In seguito, questa Convenzione entrerà in vigore per ciascun Membro dodici mesi dopo la data in cui sarà stata registrata la sua ratificazione.

Art. 4

Non appena le ratificazioni di due Membri dell'Organizzazione internazionale del Lavoro saranno state registrate all'Ufficio internazionale del Lavoro, il Direttore generale dell'Ufficio internazionale del Lavoro notificherà questo fatto a tutti i Membri dell'Organizzazione internazionale del Lavoro. Esso notificherà loro anche la registrazione delle ratificazioni che gli saranno comunicate in seguito da tutti gli altri Membri dell'Organizzazione.

⁵ Vedi la LF 28 mar. 1934 concernente l'indicazione del peso sui grossi colli destinati ad essere trasportati per battello (RS **832.311.18**).

⁶ Vedi la LF 28 mar. 1934 concernente l'indicazione del peso sui grossi colli destinati ad essere trasportati per battello (RS **832.311.18**).

Art. 5

1. Ogni Membro che abbia ratificato la presente Convenzione può denunciarla alla fine di un periodo di dieci anni dopo la data dell'entrata in vigore iniziale della Convenzione, con un atto comunicato al Direttore generale dell'Ufficio internazionale del Lavoro e registrato da lui. La denuncia non avrà effetto se non un anno dopo la sua registrazione all'Ufficio internazionale del Lavoro.

2. Ogni membro che abbia ratificato la presente Convenzione che, nel termine d'un anno dopo la fine del periodo di dieci anni menzionato al numero precedente, non farà uso della facoltà di denuncia prevista dal presente articolo, sarà vincolato per un nuovo periodo di dieci anni e, in seguito, potrà denunciare la presente Convenzione alla fine d'ogni periodo di dieci anni nelle condizioni previste nel presente articolo.

Art. 6⁷

Il Consiglio d'amministrazione dell'Ufficio internazionale del lavoro presenta alla Conferenza generale, ogni qualvolta lo reputi necessario, un rapporto sull'applicazione della presente Convenzione ed esamina se occorre porre all'ordine del giorno della conferenza la questione della sua revisione totale o parziale.

Art. 7

1. Nel caso in cui la Conferenza internazionale adottasse una nuova Convenzione modificante totalmente o in parte la presente Convenzione, la ratificazione, da parte d'un Membro, della nuova Convenzione implicherebbe di pieno diritto la denuncia della presente Convenzione senza condizione di termine, nonostante l'art. 5 precedente, con la riserva che la nuova Convenzione modificativa sia entrata in vigore.

2. A contare dalla data dell'entrata in vigore della nuova Convenzione modificativa, la presente Convenzione cesserebbe d'essere aperta alla ratificazione da parte dei Membri.

3. La presente Convenzione resterebbe tuttavia in vigore nella sua forma e nel suo tenore per i Membri che l'avessero ratificata e che non ratificassero la nuova Convenzione modificativa.

Art. 8

I testi francese e inglese della presente Convenzione faranno egualmente fede.

(Seguono le firme)

⁷ Nuovo testo giusta l'art. 1 della Conv. n.116 del 26 giu. 1961, approvata dall'AF il 2 ott. 1962 (RU 1962 1413 1411; FF 1962 I 947).

Campo d'applicazione il 2 settembre 2010⁸

Stati partecipanti	Ratifica Dichiarazione di successione (S)	Entrata in vigore
Angola	4 giugno 1976 S	4 giugno 1976
Argentina	14 marzo 1950	14 marzo 1951
Australia*	9 marzo 1931	9 marzo 1932
Norfolk	12 settembre 1931	9 marzo 1932
Austria	16 agosto 1935	16 agosto 1936
Azerbaijan	19 maggio 1992 S	19 maggio 1992
Bangladesh	22 giugno 1972 S	22 giugno 1972
Belarus	11 marzo 1970	11 marzo 1971
Belgio*	6 giugno 1934	6 giugno 1935
Bosnia e Erzegovina	2 giugno 1993 S	2 giugno 1993
Bulgaria	4 giugno 1935	4 giugno 1936
Burundi	11 marzo 1963 S	11 marzo 1963
Canada	30 giugno 1938	30 giugno 1939
Ceca, Repubblica	1° gennaio 1993 S	1° gennaio 1993
Cile	31 maggio 1933	31 maggio 1934
Cina	24 giugno 1931	24 giugno 1932
Congo (Kinshasa)	20 settembre 1960 S	20 settembre 1960
Croazia	8 ottobre 1991 S	8 ottobre 1991
Cuba	7 settembre 1954	7 settembre 1955
Danimarca*	18 gennaio 1933	18 gennaio 1934
Estonia	18 gennaio 1932	18 gennaio 1933
Finlandia	8 agosto 1932	8 agosto 1933
Francia	29 luglio 1935	29 luglio 1936
Guadalupa	27 novembre 1974	27 novembre 1974
Guayana francese	27 novembre 1974	27 novembre 1974
Martinica	27 novembre 1974	27 novembre 1974
Riunione	27 novembre 1974	27 novembre 1974
Germania*	5 luglio 1933	5 luglio 1934
Giappone	16 marzo 1931	16 marzo 1932
Grecia	30 maggio 1936	30 maggio 1937
Guinea-Bissau	21 febbraio 1977 S	21 febbraio 1977
Honduras	9 giugno 1980	9 giugno 1981
India	7 settembre 1931	7 settembre 1932
Indonesia	12 giugno 1950 S	12 giugno 1950
Iraq	21 novembre 1966	21 novembre 1967
Irlanda	5 luglio 1930	9 marzo 1932
Italia	18 luglio 1933	18 luglio 1934
Kenya	9 febbraio 1971	9 febbraio 1972
Kirghizistan	31 marzo 1992 S	31 marzo 1992

⁸ RU 1973 1649, 1975 2491, 1982 1827, 1983 264, 2004 1253 e 2010 4941.

Una versione aggiornata del campo d'applicazione è pubblicata sul sito Internet del DFAE (<http://www.dfae.admin.ch/trattati>).

Stati partecipanti	Ratifica Dichiarazione di successione (S)		Entrata in vigore	
Lituania	28 settembre	1934	28 settembre	1935
Lussemburgo	1° aprile	1931	1° aprile	1932
Macedonia	17 novembre	1991 S	17 novembre	1991
Marocco	20 settembre	1956	20 settembre	1957
Messico	12 maggio	1934	12 maggio	1935
Montenegro	3 giugno	2006 S	3 giugno	2006
Myanmar	18 maggio	1948 S	18 maggio	1948
Nauru	5 settembre	1968 S	5 settembre	1968
Nicaragua	12 aprile	1934	12 aprile	1935
Norvegia	1° luglio	1932	1° luglio	1933
Paesi Bassi	4 gennaio	1933	4 gennaio	1934
Pakistan	31 ottobre	1947 S	31 ottobre	1947
Panama	19 giugno	1970	19 giugno	1971
Papua Nuova Guinea	1° maggio	1976 S	1° maggio	1976
Perù	4 aprile	1962	4 aprile	1963
Polonia	18 giugno	1932	18 giugno	1933
Portogallo*	1° marzo	1932	1° marzo	1933
Romania	7 dicembre	1932	7 dicembre	1933
Russia	4 novembre	1969	4 novembre	1970
Serbia	22 aprile	1933	22 aprile	1934
Slovacchia	1° gennaio	1993 S	1° gennaio	1993
Slovenia	29 maggio	1992 S	29 maggio	1992
Spagna	29 agosto	1932	29 agosto	1933
Sudafrica*	21 febbraio	1933	21 febbraio	1934
Suriname	15 giugno	1976 S	15 giugno	1976
Svezia	11 aprile	1932	11 aprile	1933
Svizzera	8 novembre	1934	8 novembre	1935
Tagikistan	26 novembre	1993 S	26 novembre	1993
Ucraina	17 giugno	1970	17 giugno	1971
Ungheria	6 dicembre	1937	6 dicembre	1938
Uruguay	6 giugno	1933	6 giugno	1934
Venezuela	17 dicembre	1932	17 dicembre	1933
Vietnam	3 ottobre	1994	3 ottobre	1995

* Riserve e dichiarazioni.

Le riserve e dichiarazioni non sono pubblicate nella RU. I testi francesi e inglesi si possono consultare sul sito Internet dell'Organizzazione internazionale del lavoro:

<http://www.blick.ch/news/ausland/ebola-epidemie-air-france-mitarbeiter-wollen-nicht-mehr-in-ebola-regionen-fliegen-id3065404.html> od ottenere presso la Direzione del diritto internazionale pubblico (DDIP), Sezione trattati internazionali, 3003 Berna.

